


*[Handwritten signature]*

Publicato il 27/04/2017

N.01162 /2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00043/2013 REG.RIC.



Copia conforme  
all'originale

Esperto/Geometra  
Arch. Rosario Favitto



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 43 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Raimondi, presso il cui studio, sito in Palermo, via Gaetano Abela, n. 10, è elettivamente domiciliata;

***contro***

il Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Impinna, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, siti in Palermo, Piazza Marina, n. 39;

***per la proroga***

dell'incarico di Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza del T.a.r. Sicilia, sez. II, n. 1356/2013;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la sentenza di questa Sezione n. 1356/2013;

Vista l'istanza di proroga termini e richiesta chiarimenti depositata in data 3/3/2017

dal Commissario ad acta;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2017 il Cons. dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Vista l'istanza con la quale il Commissario ad acta nominato con la sentenza n. 1356/2013 ha chiesto la proroga dei termini per la conclusione dell'incarico;

Ritenuto che non sussistono cause ostative all'accoglimento dell'istanza, con concessione di una proroga di giorni 40 (quaranta) per la definizione delle attività di esecuzione della sentenza;

Vista l'istanza con la quale il Commissario ad acta ha chiesto altresì chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione della sentenza ed in particolare in ordine alla possibilità di estendere la disciplina sulle c.d. zone bianche a tutta l'area oggetto della controversia e quindi anche alla parte di area che ricade nella particella n. 946, che risulta sottoposta alla fascia di rispetto ferroviaria;

Ritenuto che debba negarsi detta possibilità perché ciò implicherebbe la violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 1356/2013 la quale espressamente afferma che:

“... il vincolo per preesistenza di una infrastruttura ferroviaria ... quindi permane sulla zona e rende inedificabile tutta la fascia di rispetto circostante, come previsto dalla legge. In relazione a tale vincolo di inedificabilità, che è permanente in relazione alla persistenza dell'infrastruttura, il ricorso non può pertanto trovare accoglimento...”

Ritenuto in conclusione che debba accogliersi l'istanza di proroga e debba esitarsi negativamente l'istanza di estendere la disciplina sulle c.d. zone bianche a tutta l'area oggetto della controversia e quindi anche alla parte di area che ricade nella particella n. 946, che risulta sottoposta alla fascia di rispetto ferroviaria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione seconda) accoglie

l'istanza del Commissario ad acta nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, concedendo ulteriore termine di giorni 40 (quaranta), dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per la conclusione delle attività di esecuzione della sentenza 1356/2013.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente FF, Estensore

Anna Pignataro, Consigliere

Giuseppe La Greca, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Federica Cabrini**

**IL SEGRETARIO**